DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per operazioni di rieducazione professionale

(Fascicolo FSE n. 2095)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a) del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (3),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

Vista la richiesta del 27 ottobre 1962 presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo di Lit. 6.209.970,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 1° dicembre 1964,

Considerando che detta richiesta riguarda, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 14 novembre 1960 — 15 maggio 1961 sotto la responsabilità ed a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerando che tale richiesta è stata presentata nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

Considerando che dall'esame della richiesta e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che un importo di Lit. 1.772.696 è stato incluso nella richiesta stessa a seguito di un calcolo errato delle spese e che quindi tale importo deve essere dedotto dalla somma richiesta; che risulta, d'altro canto, che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori in stato di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1, punto 2, del regolamento n. 12/64/CEE, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4 del regolamento n. 9; che la parte residua della richiesta, dopo deduzione dell'importo suddetto, soddisfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 ed in particolare dagli articoli 5 e 20;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa deduzione di un importo di Lit. 1.772.696, e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta in tal modo a Lit. 4.437.274 (6.209.970 — 1.772.696);

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, nel parere del 1° dicembre 1964, conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di contributo presentata dalla Repubblica italiana al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 14 novembre 1960 — 15 maggio 1961, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso, a concorrenza di un importo ridotto a Lit. 4.437.274. La parte della richiesta eccedente questo importo non è conforme a tali disposizioni.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Lit. 4.437.274 (pari a circa 7.100 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 478, 479)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Vista la richiesta del 21 giugno 1961, presentata dalla Repubblica italiana e intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo di Lit. 117.535.177, per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 1° dicembre 1964,

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° luglio 1959 — 31 dicembre 1960, sotto la responsabilità ed a carico della «Regione Siciliana», ente autarchico territoriale, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9;

Considerando che una parte della richiesta in questione, pari ad un importo di Lit. 115.337.722, non contiene le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del succitato regolamento n. 9, in particolar modo per quanto concerne le caratteristiche del programma dell'operazione, il numero dei partecipanti, la situazione di disoccupazione e di rioccupazione dei lavoratori rieducati come per il dettaglio delle spese dichiarate; che pertanto non è possibile stabilire se le spese esposte in tale parte di richiesta siano conformi alle disposizioni del regolamento n. 9 e che di conseguenza tale parte della richiesta non può essere presa in considerazione;

Considerando che la parte residua della richiesta, per un importo di Lit. 2.197.455, è stata regolarmente presentata entro i termini fissati dal regolamento n. 9 e che dall'esame e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che le relative operazioni di rieducazione professionale si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 di detto regolamento; che tale parte della richiesta soddisfa alle condizioni stabilite dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli arti-

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.